



Brindisi, 23 Maggio 2022

**Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
della provincia di Brindisi**

Oggetto: Assemblee sindacali del personale DOCENTE e ATA e C.I.R. 9/9/2008.=

Come già espressamente riportato nella convocazione dell'assemblea sindacale provinciale del personale DOCENTE e ATA, del 24/05/2022, dalle 11:00 alle 13:00, da parte di tutte le OO.SS. sopra riportate, il Contratto Integrativo Regionale sulle Relazioni Sindacali del 09/09/2008, attualmente in vigore, all'art.8 – Assemblee territoriali, testualmente specifica:

“... Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l'inizio delle attività e alle ore 13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell'attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. Nei limiti di quanto previsto dall'art.8 del C.C.N.L. 29/11/2007 ed ai sensi di quanto disposto al comma 6 del medesimo articolo, nel caso di assemblee territoriali provinciali o che comunque coinvolgano i dipendenti di almeno due istituzioni scolastiche, la durata massima non può essere superiore a tre ore, sempre nel limite di cui al comma 2 del presente articolo. ...”

Ciò evidenziato, dal momento che l'assemblea indetta è a livello di Provincia ed investe i diversi ordini e gradi delle scuole territoriali, gli orari di lezioni delle giornate specifiche dovrebbero intendersi ricondotti a 08:00-13:00 e, pertanto, le ore di lezione, precedentemente programmate, successive al termine dell'assemblea non dovrebbero essere svolte in virtù del fatto che le assemblee sono state indette per le ultime due ore di lezione della giornata.

Inoltre, si mette in evidenza il fatto che anche se le ore, ai fini dei permessi riconosciuti dal CCNL, siano due non implica che l'assemblea debba obbligatoriamente terminare nelle due ore e che, pertanto, i partecipanti hanno diritto a continuare a seguire i lavori dell'assemblea senza dover rientrare in servizio.

Per quanto sopra si chiede la pedissequa applicazione delle norme contrattuali regionali in merito alle assemblee.

Cordiali saluti.

CISL SCUOLA
Cosima Vozza

FLC CGIL Brindisi
Fulvio Rubino

UIL Scuola RUA
Emiliano Caliolo

SNALS Brindisi
Antonio Perugino

GILDAS UNAMS
Guido Lupo